

REGOLAMENTO (CE) N. 336/94 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1994

che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre del 1994 e reca deroga, per tale trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime d'importazione per i bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, un bilancio preventivo di 198 000 capi; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare per trimestre e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

considerando che le modalità pratiche di gestione del regime speciale sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87⁽⁴⁾, e dal regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93⁽⁶⁾;

considerando la necessità di tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità, che accusano un deficit considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato in Italia ed in Grecia, dove può essere valutato, per il primo trimestre del 1994, a 42 120 capi e a 6 435 capi rispettivamente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92⁽⁸⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica della Serbia e del Montenegro, le quali sono pertanto escluse dal beneficio del presente regime;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

considerando che la lettera n. 2 allegata all'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altro⁽⁹⁾, ha concesso alla Repubblica federativa ceca e slovacca il beneficio del presente regime; che la Comunità ha concluso protocolli aggiuntivi a tale accordo con la Repubblica ceca⁽¹⁰⁾ e la Repubblica slovacca⁽¹¹⁾ dopo lo scioglimento della Repubblica federativa ceca e slovacca il 1° gennaio 1993; che i protocolli aggiuntivi prevedono di ammettere queste due Repubbliche al beneficio del presente regime;

considerando che a norma dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Romania in merito a talune disposizioni applicabili ai bovini vivi, allegato all'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Romania, dall'altro, che è entrato in vigore il 1° maggio 1993, la Romania è ammessa al beneficio del presente regime;

considerando che la dichiarazione n. 2 della Comunità relativa al regime comunitario da applicare all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari e provenienti dalla Slovenia, allegata all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia⁽¹²⁾, entrato in vigore il 1° settembre 1993, accorda alla Slovenia il beneficio del presente regime;

considerando che il fabbisogno di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nel primo trimestre del 1994, un'aliquota di riduzione del prelievo più elevata per gli animali aventi un peso, per capo, da 160 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Romania o dalla Slovenia;

considerando che è opportuno ripartire in due parti ciascuno dei quantitativi disponibili in Italia e in Grecia; che è opportuno riservare la parte corrispondente all'80 % agli importatori tradizionali; che l'altra parte, corrispondente al 20 %, deve essere riservata agli operatori che hanno esercitato un'attività commerciale di scambi di bovini vivi con i paesi terzi, per permettere loro un

⁽⁹⁾ GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 169.⁽¹⁰⁾ GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 12.⁽¹¹⁾ GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 17.⁽¹²⁾ GU n. L 189 del 29. 7. 1993, pag. 2.